



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Ai Direttori Generali

E, per il Loro tramite

Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Dipartimenti Farmaceutici
AA.SS.LL.

A Federfarma
A Assofarm

E per il loro tramite
A tutte le farmacie di comunità

Oggetto: Indennità di residenza a favore delle farmacie rurali – criteri di determinazione dell'indice di disagio e modalità di presentazione delle istanze – Biennio 2026–2027

Premesso che, con Rep. Atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025, è stata sancita l'Intesa ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n.164/CSR, relativa all'Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie pubbliche e private, si evidenzia che l'art. 17 ridefinisce i criteri per l'indennità di residenza (art. 115 T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n.1265, e Legge 8 marzo 1968, n.221) a favore dei titolari di farmacie rurali, introducendo un sistema di valutazione rinnovato, basato su parametri oggettivi di ruralità e disagio. La principale innovazione consiste nell'estensione dell'accesso al contributo di sussidiarietà alle farmacie rurali che insistono nei comuni, centri abitati o frazioni fino a 5.000 abitanti, superando il precedente limite che consentiva l'accesso esclusivamente alle farmacie ubicate in comuni o frazioni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Ulteriore rilevante novità è rappresentata dall'abbandono dei criteri meramente dimensionali e dall'introduzione di un indice di disagio, quale parametro unico di riferimento per la quantificazione dell'indennità di residenza, determinato sulla base di dati verificabili e documentabili riferiti all'anno precedente.

L'indice di disagio è calcolato considerando congiuntamente il fatturato complessivo ai fini I.V.A. della farmacia, la popolazione della località o dell'agglomerato rurale in cui la stessa è ubicata, la distanza dal capoluogo di provincia calcolata secondo le tabelle ACI e il numero dei turni notturni effettuati nell'anno sulla base dell'organizzazione regionale; a ciascun parametro è attribuito un punteggio secondo la tabella allegata alla presente circolare e la farmacia è tenuta ad acquisire un punteggio in ciascun parametro. Il punteggio complessivo, variabile da un minimo di 4 a un massimo di 100, determina in modo proporzionale la quota di indennità spettante, sostituendo integralmente il precedente meccanismo di attribuzione forfettaria.

PARAMETRI INDICATORI DI DISAGIO FARMACIE RURALI						
A	FATTURATO COMPLESSIVO AI FINI I.V.A.			B	ABITANTI LOCALITA'	
1	FINO A € 300.000	40		1	FINO A 1.000	30
2	DA € 300.001 A € 400.000	32		2	DA 1.001 A 2.000	24
3	DA € 400.001 A € 500.000	16		3	DA 2.001 A 3.000	12
4	DA € 500.001 A € 600.000	8		4	DA 3.001 A 4.000	6
5	OLTRE A € 600.000	1		5	DA 4.001 A 5.000	1
C	DISTANZA FARMACIA DAL CAPOLUOGO DI PROVINCIA*			D	NUMERO TURNI NOTTE /ANNO**	
1	SOPRA A 50 KM	10		1	OLTRE 100	20
2	FINO A 50 KM	8		2	DA 81 A 100	16
3	FINO A 40 KM	4		3	DA 41 A 80	8
4	FINO A 25 KM	2		4	DA 21 A 40	4
5	FINO A 10 KM	1		5	FINO A 20	1

* calcolata in base alle tabelle ACI

** effettuati sulla base dell'organizzazione regionale

Costituiscono ulteriori elementi di discontinuità rispetto al passato le specifiche maggiorazioni e riduzioni del punteggio complessivo, previste in funzione delle condizioni di maggiore disagio territoriale o organizzativo, nonché l'introduzione di una riduzione automatica del 50 per cento del punteggio in presenza di un fatturato complessivo ai fini I.V.A. superiore a euro 600.000. Per le farmacie di nuova istituzione, aperte nel corso dell'anno precedente, i parametri relativi al fatturato e al numero dei turni notturni, nonché il valore dell'indennità, sono proporzionati all'effettivo periodo di esercizio, superando l'automatismo applicativo del regime previgente.

Considerata la completa revisione dei criteri per la determinazione dell'indennità di residenza per il biennio 2026–2027 e in coerenza con l'art. 17 dell'ACN, si rende necessario avviare, quanto prima, una fase istruttoria finalizzata a raccogliere le informazioni necessarie per la successiva ripartizione del budget regionale, sulla base dei punteggi conseguiti dalle singole farmacie.

A tal fine, le farmacie che intendano avvalersi, per il biennio 2026–2027, del riconoscimento dell'indennità di residenza previsto dalla normativa nazionale vigente, nonché degli emolumenti di cui alla L.R. 18/2023, sono tenute a compilare e trasmettere l'apposito modulo allegato alla presente circolare entro e non oltre il **28 febbraio 2026**.

Il modulo, debitamente sottoscritto, dovrà essere inviato alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e, per conoscenza, alla Federfarma provinciale e all'Ordine professionale provinciale di riferimento.

Con la presentazione dell'istanza, la farmacia è tenuta ad autocertificare il possesso dei parametri previsti dall'art. 17 dell'ACN, sulla base dei dati riferiti all'anno precedente, ai fini della successiva istruttoria e determinazione dell'importo spettante.

Le Aziende Sanitarie Locali avranno cura di raccogliere e aggregare i dati compilando il format di cui all'allegato 2, da trasmettere alla Regione **entro il 10 marzo 2026** ai seguenti indirizzi: accreditamento.hta@pec.regione.campania.it e farmaci.dispositivi@regione.campania.it.

Una volta completata la raccolta e l'elaborazione dei dati, la Regione Campania provvederà, mediante apposito provvedimento regionale, teso a definire le modalità di ripartizione del budget complessivo e di accesso all'indennità, assicurando così la piena attuazione del nuovo sistema di valutazione introdotto.

Si raccomanda alle farmacie interessate di trasmettere le istanze con puntualità ed accuratezza nei contenuti, al fine di garantire la corretta e regolare ripartizione del budget regionale.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Cesare Risoli

Il Dirigente UOS
Dott.ssa Francesca Futura Bernardi

Il Dirigente Settore HTA-Accreditamento
Dott. Ugo Trama